



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.4.2015
COM(2015) 181 final

2015/0094 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo^{*}, dall'altra

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel giugno 2013, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con il Kosovo* i negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione concernente la sola UE e ha adottato direttive di negoziato. Si sono svolti tre cicli di negoziati ufficiali, il primo dei quali si è tenuto il 28 ottobre 2013, il secondo il 27 novembre 2013 e il terzo il 2 maggio 2014. I capi negoziatori hanno siglato il progetto di accordo il 25 luglio 2014.

In allegato alla presente proposta la Commissione presenta il testo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo. L'accordo si basa su esempi analoghi relativi alla regione ma tiene conto altresì della natura dell'accordo, che concerne soltanto l'UE, e delle peculiarità del Kosovo. In tale contesto, va sottolineato che è possibile concludere un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e il Kosovo che rispetti le posizioni degli Stati membri sullo status del Kosovo.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta è il risultato di lunghi negoziati tra l'Unione, da un lato, e il Kosovo, dall'altro. L'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, che prevede una cooperazione di ampio respiro, contempla un quadro per il dialogo politico con il Kosovo, a livello bilaterale e regionale. L'accordo promuove la cooperazione regionale e il Kosovo si impegna fermamente nell'ambito dell'accordo a normalizzare le relazioni con la Serbia.

L'approfondimento delle relazioni economiche e commerciali rappresenta uno dei principali obiettivi dell'accordo, il quale introduce la prospettiva di istituire una zona di libero scambio per i beni e i servizi, compatibile con i pertinenti principi dell'OMC, al termine di un periodo transitorio in ambiti specifici. La durata del periodo transitorio è stata stabilita in sede negoziale in funzione del livello di preparazione del Kosovo.

L'accordo comprende altresì disposizioni in materia di stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitali. Esso comprende inoltre l'impegno del Kosovo ad armonizzare progressivamente la propria legislazione con quella dell'UE, segnatamente in settori chiave del mercato interno. Esso stabilisce relazioni che abbracciano quasi tutti i settori di interesse per l'UE e fornisce una base per una cooperazione di ampio respiro. Nel complesso, la cooperazione poggia sull'assistenza finanziaria e tecnica dell'UE, che fornisce al Kosovo il sostegno necessario per applicare determinati aspetti dell'accordo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica per la conclusione del presente accordo è l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 7, l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto i) e con il secondo comma dell'articolo 218, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A seguito della sentenza nella causa C-377/12, *Commissione contro Consiglio*, la Commissione ritiene che l'accordo di stabilizzazione e di associazione possa essere concluso in un unico atto.

Per la Comunità europea dell'energia atomica si applica uno strumento giuridico distinto.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo^{*}, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 7, con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto i), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio, del [...] ¹, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo^{*}, dall'altra, è stato firmato a nome dell'Unione europea il [...], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'UE e il Kosovo hanno forti legami e sono accomunati da valori e dal desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Kosovo di rafforzare ed estendere ulteriormente le relazioni con l'UE.
- (3) Il "primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni" è stato raggiunto il 19 aprile 2013 nel quadro del dialogo facilitato dall'UE.
- (4) L'accordo firmato prevede la creazione di un'associazione tra l'UE e il Kosovo caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni comuni e da procedure speciali. La decisione di concludere il presente accordo dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede la creazione di un'associazione che consente all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati.
- (5) Si tratta di un accordo che concerne la sola UE. Accanto alla creazione di un'associazione e di un quadro di dialogo politico, l'accordo firmato prevede l'attribuzione di diritti ed obblighi nel settore della politica commerciale comune. Esso contiene inoltre disposizioni riguardanti varie politiche la cui competenza è condivisa tra l'Unione e gli Stati membri e che rientrano in settori già disciplinati in gran parte da norme comuni dell'Unione. Esso prevede inoltre una cooperazione di ampio respiro in vari ambiti politici, compreso il settore della giustizia e degli affari interni, limitatamente a quanto attiene alla cooperazione tecnica, finanziaria ed economica.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (6) La conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione non pregiudica la posizione degli Stati membri dell'Unione sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale.
- (7) Inoltre, nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nel testo dell'accordo allegato, né l'eventuale ricorso a tutte le basi giuridiche necessarie per la conclusione dell'accordo, costituiscono un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso.
- (8) La conclusione dell'accordo per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica è oggetto di una procedura distinta.
- (9) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra, è approvato, a nome dell'Unione europea, per le parti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

La conclusione dell'accordo per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica è oggetto di una procedura distinta.

Articolo 2

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto, per l'Unione, dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente alle responsabilità che le derivano dai trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio "Affari esteri". Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione.

2. La Commissione è autorizzata ad approvare a nome dell'Unione le modifiche all'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione da parte del comitato di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 3

La presente decisione lascia impregiudicate le posizioni degli Stati membri e dell'Unione sullo status del Kosovo.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 144 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*